


FOCUS ACCORDO STATO REGIONI 07/07/2016 FORMAZIONE LAVORATORI SOMMINISTRATI



REVISIONE STANDARD

In data 07/07/2016 è stato approvato l'Accordo Stato Regioni (ASR) (Repertorio atti n° 128/CSR) che definisce i criteri con cui deve essere modulata e gestita la formazione dei Responsabili e Addetti al servizio di Prevenzione e Protezione.

Lo stesso testo, tratta in realtà alcune tematiche di cui bisogna avere piena consapevolezza, come ad esempio, la gestione della formazione dei lavoratori somministrati.

Usufruire di personale somministrato è considerato ai più, condizione di reale soddisfacimento di impegni e carichi produttivi fluttuanti ed accedere a forza lavoro attraverso le Agenzie di Somministrazioni è ormai una pratica consolidata.

Molte società spesso si sono però trovate in difficoltà per la gestione delle ore di formazione di cui il personale deve disporre per accedere agli ambienti di lavoro (indipendentemente da quanto sancito dai testi che regolamentano la formazione dei lavoratori, secondo il DLgs 81 art. 18 lettera e), è responsabilità del Datore di Lavoro garantire che acceda agli ambienti di lavoro il personale in possesso della formazione specifica).

Il dubbio trovava corrispondenza in realtà con la mancata definizione di questo aspetto nei testi normativi e quindi non potendo tralasciare quanto specificato all'art. 18 del DLgs 81, era l'azienda che in funzione di ragionevole dubbio sulla reale partecipazione del personale alla formazione in materia di sicurezza, doveva organizzare le ore previste in funzione della classificazione di rischio stabilita dal codice ateco (secondo ASR dicembre 2011).

Il nuovo ASR, al punto 12.5 sancisce che l'obbligo formativo spetta al somministratore andando quindi a confermare l'aspettativa aziendale di poter disporre di personale già formato e da considerare quindi già idoneo (da un punto di vista formativo) all'accesso negli ambienti di lavoro.

Lo stesso articolo, specifica al contempo che tale aspetto, dovrà essere adempiuto a carico dell'utilizzatore e quindi dall'azienda, qualora sia sancito sul contratto di somministrazione.

Diventa sempre più rilevante quindi la gestione dei contratti di somministrazione, che trasformeranno tutti gli effetti i contratti di somministrazione in evidenza oggettiva, l'assegnazione di responsabilità della formazione dei lavoratori.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20€ a 5.699,20€ - art. 55, comma 5 lett. C in caso di inadempienza a quanto sancito dall'art. 18 del DLgs 81 a carico quindi del Datore di Lavoro.

La formazione in materia di sicurezza non deve essere un onere e non deve divenire freno per l'accesso al mercato del lavoro e proprio per tale ragione la definizione della responsabilità formativa dei lavoratori somministrati sarà elemento utile che farà chiarezza nelle aspettative delle aziende che decidono di ricorrere alle agenzie di somministrazione.

La presente informativa, è considerata come materiale didattico e/o di supporto per attività di informazione.
È prevista la divulgazione/distribuzione mediante affissione in bacheca, invio mezzo mail, incontro tematico.

L'informativa è disponibile anche all'indirizzo web
<http://www.myaprotect.eu/category/downloads/>



L'AFORISMA PER VOI



FOCUS FORMAZIONE